

OGGETTO:	TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - TARIFFE PER L'ANNO 2026 - APPROVAZIONE.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 639 ha istituito dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dalla imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'art. 1, comma 780 della legge 27 dicembre 2019, n.160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, ha abrogato il comma 639 nonché i commi successivi dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mantenendo ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, precisamente i commi 641 e ss.;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. del, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato validato il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) per il quadriennio 2026-2029, in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/RIF, nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- con la modifica apportata, dal D. Lgs n.116/2020, all'art. 238, comma 10, del D Lgs. n.152/2006 , dal 1° gennaio 2022, le utenze non domestiche possono conferire i propri rifiuti al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, ottenendo la riduzione della quota variabile della tassa desunta dal P.E.F. sopra citato, pari al 56%;

RITENUTO opportuno, di confermare prudenzialmente, ai fini TARI, i medesimi criteri che hanno trovato applicazione nella realtà del Comune di Albenga ai fini TARSU e TARES, criteri commisurati alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, come peraltro consentito dall'art. 1, comma 652, della Legge 147/13;

DATO ATTO che lo scostamento tra il gettito tariffario previsto per l'anno 2026 e l'importo validato del PEF 2026/2029 – anno 2026 – ammontante a circa 220.000,00 euro, è posto a carico totale del bilancio dell'Ente trattandosi di congruagli di anni precedenti, già contabilizzati e finanziati nei relativi bilanci di competenza, che non avranno riflesso

sull'anno 2026 avendo adottato l'Ente politiche di risparmio al fine di contenere l'incremento delle tariffe;

RICHIAMATO, altresì, il comma 654 della succitata norma il quale dispone che, con il gettito della tassa, deve essere garantita la copertura integrale del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i costi derivanti da crediti inesigibili;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 e 663 della Legge 147/13 e dell'art. 19 del Regolamento comunale, per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, la tassa è dovuta in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare; la misura della tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

Ravvisato che rimane ferma l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Savona;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2023 (di seguito Regolamento comunale);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1944 del 25/06/2026, con la quale si è preso atto dell'elenco dei contribuenti beneficiari del "bonus sociale rifiuti 2025", da applicarsi sulla TARI dell'anno 2026 riferito all'anno 2025;

VISTO:

- l'art. 1 comma 683 della citata L.147/13 che dispone *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *"Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi*

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- l'art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che introduce una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 prorogando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

RAVVISATA la necessità di aumentare le tariffe applicate nel corso dell'esercizio 2025, nella percentuale del 1 % (uno per cento), in conformità a quanto sopra descritto ed in aderenza ai valori indicati ed approvati nel Piano Economico Finanziario 2026-2029, al fine di consentire l'integrale copertura dei costi del servizio, ai sensi di legge;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri preventivi favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, dal Dirigente del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegato alla presente deliberazione;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti: n. ==
 Astenuti: n. ==
 Votanti: n. ==

Voti favorevoli alla proposta: n. ==
 Voti contrari alla proposta n. ==

D E L I B E R A

1. **DI DETERMINARE**, ai fini dell'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l'anno 2026 le seguenti tariffe:

CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE	EURO A /MQ
1. Locali dei ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, osterie mense e simili.	5,79
2. Locali ed esercizi alimentari: frutta e verdura, fiori, pollame, uova, pesce, carne.	5,64

3. Locali di alberghi, pensioni, locande, residences, con annessi dehors.	5,38
4. Locali dei supermercati ed annessi, dei negozi commerciali ed annessi.	5,77
5. Locali dei caffè, bar, gelaterie, pasticceria, birrerie, fast-food, paninoteche, pizzerie al taglio e simili; locali delle sale da ballo, discoteche, teatri o cinematografi, sale da gioco, nonché locali dei circoli, clubs e simili, in cui si somministrano bevande ed alimenti.	5,74
6. Locali degli ambulatori, poliambulatori, non annessi agli ospedali e case di cura, studi medici e veterinari (compresi i locali per la toeletta animali), laboratori di analisi chimiche e cliniche, studi fisioterapici, stabilimenti termali, saloni di bellezza, saune e simili.	5,16
7. Locali degli studi professionali di grafica, progettazione simili, uffici commerciali, assicurazioni, agenzie finanziarie, immobiliari, ippiche, ricevitorie del totocalcio, totip, lotto, autoscuole, studi e sedi di radio e televisioni, banche e istituti di credito.	5,74
8. Locali delle imprese industriali e commerciali, nonché relative ai locali annessi.	4,42
9. Locali dei laboratori e botteghe degli artigiani e locali dei caseifici e delle cantine sociali, nonché dei relativi annessi.	5,23
10. Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione degli esercizi commerciali.	4,81
11. Locali dei collegi, convitti, degli istituti e case di riposo e di assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli istituti ed imprese private per l'insegnamento di arti, professioni, mestieri, lingue informatica, ballo e simili (organizzati o non in forma di impresa) e delle palestre in genere non annesse ad istituti scolastici.	3,02
12. Locali di caserme, ospedali, case di cura private, con annessi servizi.	5,49

13. Locali degli enti pubblici non economici, delle scuole pubbliche e private abilitate all'insegnamento secondo il vigente ordinamento scolastico (asili, elementari, medie inferiori ed istituti simili), dei musei, delle biblioteche, delle associazioni o istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale e sportiva, degli enti di assistenza, delle stazioni, delle carceri e dei circoli ricreativo culturali.	2,96
14. Locali delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della legge 11.08.1991, n. 266, e delle cooperative sociali di cui alla legge 08.11.1991, n. 381.	2,89
15. Locali delle abitazioni private e locali annessi (cantina, box, garage, etc...).	2,96
16. Locali delle case coloniche adibite a magazzini agricoli, occupate dai coltivatori del fondo e ubicate in zona servita a serre.	2,99
17. Aree adibite a mercati all'aperto.	2,92
18. Aree adibite a distributori carburanti.	2,92
19. Aree adibite a campeggi ed annesse aree adibite a parcheggi e posteggi stabilimenti balneari.	3,27
20. Altre aree scoperte.	2,89
21. B&B/unità abitative affittate ad uso turistico/casa vacanza/agriturismi	4,16

2. **DI DARE ATTO** che le tariffe di cui sopra sono state determinate ponendo a totale carico del bilancio comunale lo scostamento tra il gettito tariffario previsto per l'anno 2026 e l'importo validato del PEF 2026/2029 - anno 2026 - approvato con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del ____**, ai sensi dell'art.1 comma 683 della Legge 147/2013 - ammontante a circa 220.000,00 euro, trattandosi di conguagli di anni precedenti, già contabilizzati e finanziati nei relativi bilanci di competenza, che non avranno riflesso sull'anno 2026 avendo adottato l'Ente politiche di risparmio al fine di contenere l'incremento delle tariffe;

3. **DI DARE ATTO**, inoltre, che la copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti con la tariffa per l'anno 2026 è pari al 100%;
4. **DI APPLICARE** le riduzioni tariffarie previste nel Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27.04.2023;
5. **DI DESUMERE** la quota variabile, esclusa dalla corresponsione per le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico, dal Piano Economico Finanziario, pari al 56% (cinquantaseipercento);
6. **DI STABILIRE** che la tariffa giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%;
7. **DI DARE ATTO** che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
8. **DI PREVEDERE** che la presente deliberazione sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale e all'ARERA per la validazione degli atti;
9. **DI STABILIRE** le scadenze degli avvisi di pagamento TARI in numero tre rate, aventi scadenza 15 settembre 2026, 15 ottobre 2026, 15 dicembre 2026, con facoltà di pagamento dell'importo dovuto in un'unica soluzione, con scadenza 15 dicembre 2026.

* * * * *

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti	n. ==
Astenuti	n. ==
Votanti	n. ==
Voti favorevoli alla proposta:	n. ==
Voti contrari alla proposta:	n. ==

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.